



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS.50/2016.

Nr. Progr. **51**

Data **02/11/2020**

Seduta Nr. **29**

Cod. Ente: **016018**

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DUE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:20 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
SCARPELLINI ROBERTO	PRESIDENTE	S	
VAVASSORI ROBERTO	ASSESSORE	S	
PLEBANI INGRID	ASSESSORE	S	
DEMOZZI ARIANNA	ASSESSORE	S	
COLLEONI FEDERICO	ASSESSORE	S	
TOTALE Presenti	5	TOTALE Assenti	0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s. m. e i. ed in particolare le disposizioni che riservano alla Giunta poteri di indirizzo e coordinamento, anche in relazione all'organizzazione degli uffici e dei servizi ed alla relativa regolamentazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022;

DATO ATTO CHE in Comune di Bagnatica è attualmente vigente il *“Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, comma 7 Bis e SS., del decreto legislativo 12/04/2006, n.163 come introdotto dal decreto legge 24/06/2014 n.90”* approvato con deliberazione G.C. n. 92/2015;

DATO ATTO CHE la regolamentazione degli incentivi, con l'introduzione dell'art. 113 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al Dlgs. 50/2016, ha visto numerose innovazioni e continue modifiche sia con il correttivo di cui al D.Lgs. 56/2017, pubblicato in GU in data 5.05.2017, sia successivamente con l'introduzione dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (modifica non confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55), sia con la successiva integrazione determinata dall' art. 1, comma 526, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018;

DATO ATTO CHE :

- con deliberazione n. 7/2017 la Corte dei Conti Sezione Autonomie, sovvertendo disposizioni e principi di legge consolidati sin dal 2010, ha stabilito che le somme necessarie per la corresponsione di tali istituti quali gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. entrassero sia nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata, sia in quello della spesa del personale;
- successivamente a tale deliberazione le OOSS rappresentative degli enti locali CGIL e CISL, hanno inteso bloccare con note specifiche anche di rilievo nazionale le trattative contrattuali sia sull'approvazione del nuovo Regolamento sugli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sia sulla corrispondente previsione di somme destinate a tale finalità ex art. 15, c. 1 lett. k) CCNL 1.4.1999;
- con successiva deliberazione Corte dei Conti Sez. Liguria n. 58/2017 la Sezione regionale sconfessava i principi indicati dalla Sezione Autonomie invitando tale Sezione a pronunciarsi nuovamente;
- con deliberazione n. 24/2017 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha invece confermato il proprio orientamento sancendo che le spese per gli incentivi delle funzioni tecniche sono da considerare quale spesa di personale e quale trattamento accessorio soggetto ai tetti di spesa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

DATO ATTO CHE la materia degli incentivi ha continuato anche nell'anno 2019 ad essere tormentata e complessa, essendo difatti dovute intervenire ulteriori pronunce anche delle

Sezioni Autonomie della Corte dei Conti, in materia di lavori di manutenzione, concessioni, partenariati, servizi e forniture;

DATO ATTO CHE le disposizioni regolamentari - elaborate anche sulla base di schemi predisposti da varie istituzioni e/o enti, tra cui l'ANCI - sono state pertanto adeguate nel corso della stesura del regolamento, ai vari, continui e specifici orientamenti contabili che si sono succeduti fino al 2020 (ed in particolare cfr. Deliberazione Corte dei Conti Sezioni Autonomie deliberazione n. 2/2019 sulle attività di manutenzione, ex pluribus Corte dei Conti Veneto deliberazione n. 301/2019 sulla gara, ex pluribus Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 309/2019 e n. 310/2019 in materia di partenariati, Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione n. 15/2019 in materia di concessioni);

VISTA la costante giurisprudenza contabile che sin dal 2016 (cfr. ex pluribus Corte dei Conti 353/2016 Sezione di controllo Veneto) ed ancora ad oggi (cfr. ex pluribus Corte dei Conti Sez. Veneto 264/2018) conferma l'accantonamento prudenziale delle somme destinate ad incentivi nelle more dell'approvazione del Regolamento potendo essere disposta la liquidazione medesima anche successivamente, e dunque all'atto dell'approvazione del regolamento (cfr. ex pluribus Corte dei Conti 353/2016 Sezione di controllo Veneto che in relazione alla irretroattività dei regolamenti sugli incentivi aggiunge: *“Ciò posto, si deve al contempo ricordare, in punto di modalità di alimentazione del fondo medesimo, che la predetta decisione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 353/2016/PAR ha ritenuto che, nelle more della determinazione, nell'apposito regolamento, della percentuale entro la quale destinare le risorse e dei criteri di assegnazione, è corretto accantonare le risorse medesime in misura del 2% dell'importo a base di gara, senza tuttavia provvedere alla ripartizione tra i beneficiari prima di aver approvato il regolamento suddetto: ciò sulla base della previsione, contenuta nell'art. 113, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, della destinazione ad un fondo apposito, in misura non superiore al 2%, delle risorse finanziarie stanziare per la realizzazione dei singoli lavori, di cui l'80% da ripartire tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che abbiamo svolto le ivi previste “funzioni tecniche” ed i loro collaboratori, ed il restante 20% da impiegare per l'acquisito di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al miglioramento e l'innovazione tecnologica. In particolare, mentre l'“accantonamento ad apposito fondo” di “risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara”, è direttamente stabilito dal secondo comma dell'art. 113, la ripartizione tra i dipendenti dell'ente viene regolata nel comma successivo, il quale stabilisce che essa deve avvenire “con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”. L'adozione del regolamento, dunque, continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo (pro futuro), perché il regolamento – e solo il regolamento, nella sistematica della legge – è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge. In quella pronuncia, sulla base della struttura dell'enunciato normativo, s'è ritenuto altresì che il semplice accantonamento delle risorse, in attesa*

*della disciplina regolamentare, può tuttavia essere disposto dall'ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, secondo comma, del predetto decreto. In tal caso, ove poi il regolamento successivamente adottato dall'ente dovesse individuare una percentuale inferiore a quella già applicata dall'ente medesimo, la parte dell'accantonamento non utilizzata verrebbe a concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione. Nel caso inverso, ovvero nel caso di accantonamento di una somma inferiore a quella poi prevista nel regolamento, il mancato accantonamento costituirebbe invece nella sostanza "economia" dell'anno, concorrente alla determinazione del risultato di amministrazione, e come tale dovrebbe essere considerata; in altre parole, il fondo verrà comunque costituito con la sola dotazione iniziale frutto del prudenziale accantonamento dell'ente, fino all'entrata in vigore del regolamento, fermo restando la ripartizione delle somme solo successivamente a tale momento, conformemente alla disciplina regolamentare medio termine approvata e comunque nel rispetto della normativa vigente. Va sottolineato che tale accantonamento, tuttavia, viene disposto non sulla base del regolamento approvato successivamente, che non è retroattivo, ma sulla base di una scelta prudenziale dell'ente effettuata, nei limiti di legge, ex ante) fermo restando il principio di applicazione delle normative applicabili *ratione temporis* in relazione alle attività svolte;*

RICHIAMATE le deliberazioni:

- G.C. n. 89/2017 avente ad oggetto l'autorizzazione alla parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato 2017;
- G.C. n. 88/2018 avente ad oggetto l'autorizzazione alla parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato 2018;
- G.C. n. 94/2019 avente ad oggetto l'autorizzazione alla parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato 2019;

DATO ATTO CHE l'accordo sui criteri di ripartizione con le RSU ed OOSS già in parte discusso nell'anno 2019, è stato infine definito in data 2.10.2020;

VISTO l'allegato Regolamento "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del Dlgs. 50/2016" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamati i CCNL vigenti Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visto il D.Lgs.165/2001 e s. m. e i.

Viste le competenze rimesse dal D.lgs. 267/2000 e s. m. e i. alla Giunta in merito alla regolamentazione ed organizzazione degli Uffici e Servizi;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sottoscritto dal Segretario Comunale, anche in assenza di attribuzione formale della

relativa responsabilità gestionale, in ragione della competenza trasversale delle materie del Regolamento per i tre Settori;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlsg. 267/2000 dal responsabile Settore economico-finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare** il Regolamento "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del Dlgs. 50/2016" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di dichiarare** la presente deliberazione, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/00 e s. m. e i. considerata l'urgenza di procedere alle liquidazioni arretrate.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 02/11/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SCARPELLINI ROBERTO

Il Segretario Comunale

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **51** Del **02/11/2020**

Servizio:

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLSG.50/2016.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 28/10/2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 30/10/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 30/10/2020 IL RESPONSABILE FINANZIARIO CROTTI EUGENIO



COMUNE DI BAGNATICA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari e fatto salvo quanto indicato dall'articolo 13, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
- i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Si dà atto che il Comune di Bagnatica è privo di posizioni dirigenziali e che le posizioni organizzative sono destinatarie degli incentivi secondo quanto indicato anche dal CCNL 21.05.2018.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) attività di cui alle lettere che precedono svolte da collaboratori tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Le attività di responsabile del procedimento comprendono in relazione alle rispettive fasi, la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e l'esecuzione dei contratti pubblici.

3. I collaboratori giuridico-amministrativi comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento. Parimenti non sono oggetto di incentivi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture ex art. 36, comma 2, lettera a) del Dlsg. 50/2016 (sotto gli importi di euro 40.000,00 Iva esclusa).

5. Non sono inoltre oggetto di incentivi gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice in base alle disposizioni di cui al Dlgs. 50/2016 e s. m. e i.

6. Gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria sono oggetto di incentivo nei limiti ed alle condizioni dettate dalla Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 2/2019.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2 comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 8

(Costituzione del fondo)

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante, di norma, all'interno del quadro economico della singola opera, servizio o fornitura, è destinato un fondo non superiore al 2% modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara. In tale fondo confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è pertanto prevista una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara (comprensivi di qualsiasi forma di rinnovo), Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

2. Per gli appalti di servizi e forniture pluriennali l'accantonamento delle somme destinate al fondo è effettuato in conformità ai principi e disposizioni contabili a norma della combinata disciplina dettata dal Dlgs. 267/2000 e Dlgs. 118/2011.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell'amministrazione. Nei medesimi importi sono altresì ricomprese le risorse necessarie alla copertura per oneri fiscali (IRAP) a carico dell'amministrazione.

5. Il fondo non è soggetto a rettifica in caso di ribassi d'asta o laddove vi siano stati ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

6. La misura effettiva del fondo da costituire ai sensi del comma 3 è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le percentuali di cui ai commi seguenti. Il calcolo della somma finale da corrispondere è eseguita in forma progressiva sommando gli importi determinati in ogni singolo scaglione.

7. Per i lavori la percentuale per il calcolo dell'incentivo ai sensi delle disposizioni di cui sopra è così graduata in ragione dell'entità dell'opera:

- 1) importo fino ad euro 100.000 percentuale pari all'1,3%;
- 2) importi da 100.001,00 e fino ad euro 1.000.000,00 pari all'1%;
- 3) importi da 1.001.000,00 e fino ad euro 2.000.000 pari allo 0,5%;

8. Per i servizi e forniture la percentuale per il calcolo dell'incentivo ai sensi delle disposizioni di cui sopra è così graduata in ragione dell'entità dell'opera:

- 1) importo da euro 500.00,00 fino ad euro 1.000.000,00 pari all'1%;
- 3) importi da 1.000.001,00 e fino ad euro 2.000.000 pari allo 0,5%;

A titolo di esempio se un lavoro vale 1.500.000 Euro il calcolo dell'incentivo va calcolato secondo questo schema:

$$1,3*100.000/100+ \\ 1*(1.000.000-100.000)/100+ \\ 0,5*(1.500.000-1.000.000)/100 =$$

9. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui l'importo sia pari o superiore ai 500 mila euro.

10. Nelle ipotesi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 28 (criterio della prevalenza economica) del Dlgs. 50/2016 e s. m. e i.

11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari che siano stati determinati in modo conforme alle disposizioni di cui al Dlgs. 50/2016 e s. m. e i. l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 9

(Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "partenariato pubblico privato)

In relazione alla pronunce di carattere definitivo rese dalle Corti dei Conti gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del Dlsg. 50/2016 e s. m. e i. sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto.

Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica;
- maggiore impegno prestato dall'Ufficio laddove lo stesso abbia predisposto al proprio interno il progetto dell'opera o del servizio.

La ripartizione delle risorse è suddiviso in relazione alle singole attività come riportato nelle seguenti tabelle:

LAVORI

Funzione affidata	Programmazione della spesa per investimenti	Verifica	Affidamento (predisposizione e controllo delle procedure di gara)	Esecuzione	Totale
Responsabile del procedimento	10%		30%	20%	60%
Verifica/validazione del progetto		25%			25%
Direzione Lavori				10%	10%
Collaudatore/certificatore regolare esecuzione				5%	5%
					Totale 100%

SERVIZI E FORNITURE

Funzione affidata	Programmazione della spesa per investimenti	Controllo e verifica del progetto Affidamento	(Predisposizione e controllo delle procedure di gara)	Esecuzione	Verifica di conformità dei servizi/forniture Esecuzione	Totale
Responsabile del procedimento	5%	10%	15%	10%	20%	60%
Direttore esecuzione				40%		40%
						Totale 100%

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili. In relazione alla singola attività svolta e dunque nei limiti percentuali assegnati alla stessa, saranno indicate preventivamente e comunque attestate le attività e relative parti percentuali di prestazioni, effettuate dai collaboratori tecnici e/o amministrativi.

Articolo 11

(Erogazione delle somme e coefficienti di riduzione)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Responsabile preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati oltre ad una relazione specifica e documentata, nel caso in cui il medesimo RUP abbia svolto attività incentivabile, sulla attività espletata e relativi tempi.
2. L'accertamento consiste nella verifica e relazione documentale che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti che siano stati approvati a norma dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 8 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).

Articolo 12

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Responsabile competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture che ad ogni titolo abbiano contribuito alle fasi del procedimento.
2. La liquidazione della quota di incentivazione è disposta dal responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento (se diverso dal Responsabile dell'Ufficio) in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
3. In ragione delle ridotte dimensioni del Comune di Bagnatica, nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia parte del gruppo di lavoro e/o comunque svolga o

abbia svolto funzioni di RUP o comunque funzioni ed attività soggette ad incentivo secondo il presente regolamento, la liquidazione, previa valutazione delle condizioni e presupposti ai sensi del presente regolamento, spetta al Segretario Generale su proposta motivata e documentata di ripartizione da parte del Responsabile del Servizio competente secondo quanto disposto dall'articolo 11.

4. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del servizio propone l'adozione del relativo atto e relaziona sull'attività personalmente effettuata o effettuata dai propri collaboratori nei modi che seguono:

- A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara, affidamento e relativa attività di Responsabile Unico del procedimento, il Responsabile relaziona sulle varie fasi fino alla stipula del contratto valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di direttore lavori o dell'esecuzione il responsabile del servizio dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, documenta lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
- C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità il responsabile del servizio documenta l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività.

Ai fini della liquidazione dovrà essere attestato da ogni singolo dipendente il rispetto del limite di legge (cui all'art. 113, comma 3 del Dlsg. 50/2016) come riportato nell'art. 6, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 13

(Disciplina transitoria)

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del d. lgs. 50/2016 (19 aprile 2016) e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, con le modalità riportate nel presente Regolamento, a condizione che sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie nei relativi atti, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di vincoli e finanza pubblica vigenti in ragione delle annualità di riferimento.

Articolo 14

(Entrata in vigore e abrogazioni)

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua intervenuta esecutività ed abroga la precedente disciplina. Lo stesso non potrà in ogni caso essere in contrasto con normative di legge sopravvenute, tenendo comunque conto della relativa vigenza delle stesse.